

LA RIFORMA DELLA CRISI D'IMPRESA

INDICI DI EFFICIENZA E REGOLARITA' GESTIONALE

SANTERAMO IN COLLE (BA)
6 marzo 2019

di Massimo Leone
CEO PROMEM SPA

I CARDINI

PREVENIRE PER PRESERVARE



MISURARE PER CONTROLLARE



GOVERNARE PER GESTIRE

CASH IS KING



LA PREVENZIONE

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi fissando un termine non superiore a 30 giorni per conoscere le soluzioni che l'organo amministrativo ha individuato e le iniziative intraprese.

In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti prima indicati informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni (non vige l'obbligo di segretezza).



LA PREVENZIONE

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.



LA PREVENZIONE

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

- Agenzia delle Entrate;
- INPS;
- Agenzia delle Entrate Riscossione.



LA PREVENZIONE

ESPOSIZIONE DEBITORIA RILEVANTE



- Agenzia delle Entrate
- INPS
- Agenzia delle Entrate Riscossione

Estinzione/regolarizzazione



➔ 90 gg

Istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Comunicazione all'OCRI



LA PREVENZIONE

ESPOSIZIONE DEBITORIA RILEVANTE

AGENZIA DELLE ENTRATE:

totale debito scaduto e non versato (IVA) pari ad almeno il 30% del volume d'affari del medesimo periodo e maggiore di:

- euro 25.000
(volume d'affari anno precedente < 2 meu)
- euro 50.000
(volume d'affari anno precedente < 10 meu)
- euro 100.000
(volume d'affari anno precedente > 10 Meu)

INPS:

Ritardo > 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;

AGENZIE DELLA RISCOSSIONE:

crediti affidati per la riscossione accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi:

- Euro 500,000 per le imprese individuali;
- Euro 1.000.000 per le imprese collettive

LA PREVENZIONE

Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi.



MISURAZIONE E CONTROLLO

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale» (art. 2086 - Codice civile).

«Il consiglio di amministrazione (...) quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.» (art. 2381 – CC).

«L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.» (art. 3 comma 1 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

«L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.» (art. 3 comma 2 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)



MISURAZIONE E CONTROLLO

Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle:

- a) specifiche caratteristiche dell'impresa;
- b) specifiche caratteristiche dell'attività imprenditoriale;
- c) data di costituzione e di inizio dell'attività.



MISURAZIONE E CONTROLLO

ASPETTI DA MONITORARE:

- a) sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi; →
 - b) prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso. →
- Preventivo finanziario
Budget
-

INDICI SIGNIFICATIVI

1. Sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa;
2. adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
3. ritardi nei pagamenti reiterati e significativi,
4. esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
5. l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti



superamento,
nell'ultimo bilancio
approvato, o
comunque
per oltre tre mesi,
degli indici



INIZIATIVA NON TEMPESTIVA

MISURAZIONE E CONTROLLO

ALCUNI INDICI

- Rapporto debt/equity
- Attività correnti/Passività correnti
- Ricavi/(Crediti commerciali)
- (Materie prime (B6) + servizi (B7)+ Costi di godimento di beni di terzi (B8))/debiti commerciali
- Debit Service Cover Ratio (DSCR) = $FCO / \sum \text{rate mutuo anno}$
- CCN = attività correnti – passività correnti



MISURAZIONE E CONTROLLO

L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi.

Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.



GLI STRUMENTI

- BUDGET E FORECAST
- CONTROLLO DI GESTIONE
- CASH MANAGEMENT
- BUSINESS PLAN



GLI STRUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO SEMPLIFICATO (METODO INDIRETTO)

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) rimanenze, crediti vs clienti, debiti verso fornitori, ratei e risconti
Altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

www.promem.it



080 521 3811